Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI | **Roma — Giovedì, 27 agosto 1925** | **Numero 198**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. —
(*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

2ª Esposizione internazionale d'igiene applicata all'industria in Bagni di Montecatini.

Con decreto 5 agosto 1925 di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 13 successivo, registro n. 6, Ministero economia nazionale, foglio n. 117, il comune di Bagni di Montecatini è stato autorizzato, a termini del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, numero 2740, a promuovere la 2ª Esposizione internazionale d'igiene applicata all'industria, indetta in quella città pel corrente anno.

1ª Esposizione industriale, commerciale ed agricola in Fiume.

Con decreto 8 agosto 1925, di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindacato nazionale per l'incremento dell'industria e del commercio, con sede in Milano, in via Meravigli n. 10, è autorizzato a promuovere la 1ª Esposizione industriale, commerciale ed agricola che avrà luogo in Fiume nel corso dei mesi di agosto e settembre 1925 ed è ammesso ad usufruire delle agevolazioni doganali e ferroviarie ai termini del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1731.

REGIO DECRETO 19 luglio 1925, n. 1463.

Radiazione temporanea dal quadro del Regio naviglio della nave sussidiaria « Bronte ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 25 settembre 1903;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave sussidiaria « Bronte », ceduta in gestione alla Cooperativa Garibaldi di Genova, è radiata temporaneamente dal quadro del naviglio da guerra dello Stato con la data del 12 agosto 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 179. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1732.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 26 luglio 1925, n. 1464.

Approvazione del regolamento per il rilascio del certificato di navigabilità agli apparecchi destinati al volo a vela.

Relazione del Commissario per l'aeronautica, a S. M. il Re, in udienza del 26 luglio 1925, sul decreto concernente il regolamento per il rilascio del certificato di navigabilità agli apparecchi destinati al volo a vela.

SIRE,

Mi onoro di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra il qui unito progetto di « Regolamento per il rilascio del certificato di navigabilità agli apparecchi destinati al volo a vela ».

Esso riproduce, nelle sue linee essenziali, le norme che il recente regolamento generale per la navigazione aerea, approvato col R decreto 11 gennaio 1925, n. 356, ha dettato per il rilascio del certificato di navigabilità agli aeromobili con motore; tali norme, per altro, non era possibile estendere integralmente agli apparecchi destinati al solo volo librato, le cui caratteristiche costruttive, notevolmente più semplici di quelle degli aeromobili con motore, dàn luogo ad esami e controlli di minore entità

A parte tale ragione, è parso inoltre necessario che il rilascio del certificato di navigabilità agli apparecchi destinati al volo senza motore fosse disciplinato da un regolamento speciale, nell'intento di poter incoraggiare con opportune disposizioni la costruzione di tali apparecchi, il cui sviluppo deve essere in ogni modo aiutato. A ciò provvede l'art. 19 dello schema, che prevede la concessione di un premio di L. 1000 ai costruttori i cui apparecchi siano stati riconosciuti idonei al conseguimento del certificato di navigabilità.

L'articolo ultimo dello schema determina le sanzioni penali intese a colpire eventuali trasgressioni; tali sanzioni corrispondono in tutto a quelle che il già rammentato regolamento generale per la navigazione aerea (art. 279) ha comminato, per i casi di analoghe trasgressioni.

Circa la forma con la quale il proposto schema debba essere approvato e pubblicato, non sembra dubbio che essa sia quella del decreto Reale, in applicazione al disposto dell'art. 47 della nostra legge generale per la navigazione aerea (R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, Ministro per gli affari esteri, e *ad interim* per gli affari della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento per il rilascio del certificato di navigabilità agli apparecchi destinati al volo a vela, firmato, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, Ministro per gli affari esteri, e *ad interim* per gli affari della guerra e della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 181. — CASATI.

Regolamento per il rilascio del certificato di navigabilità agli apparecchi destinati al volo a vela.

Art. 1.

Ogni apparecchio destinato al volo a vela deve essere munito di certificato di navigabilità. La presente disposizione riguarda gli apparecchi privati.

Il certificato di navigabilità attesta che l'apparecchio destinato al volo a vela ha subìto favorevolmente le prove ed i controlli tecnici prescritti per permettergli la navigazione e viene rilasciato dal Commissariato per l'aeronautica o da Enti da esso delegati.

Il certificato di navigabilità deve essere costantemente portato a bordo dell'apparecchio.

Presso il Commissariato per l'aeronautica viene istituito un registro dei certificati di navigabilità.

Art. 2.

Il rilascio del certificato di navigabilità è subordinato alle seguenti condizioni:

a) esame delle caratteristiche di progetto (corredato dai disegni delle strutture resistenti più importanti), controllo del centraggio, prova statica di elasticità a coefficiente 2,5 della cellula, o, eventualmente, di tutti gli altri elementi resistenti per gli apparecchi di nuovo tipo;

b) controllo della costruzione ad apparecchio ultimato e stelato, o, eventualmente, prova statica di elasticità per gli apparecchi di tipi già approvati;

c) esecuzione di un volo in aria e di un volo con vento di almeno 8 m. per secondo per la verifica delle caratteristiche di volo, della velocità minima, dell'angolo di volo librato, dell'efficacia dei comandi, del comportamento durante la partenza, l'atterramento e l'ammaramento.

Deve inoltre essere eseguita la verifica del peso a vuoto del velivolo.

Le prove di cui sopra sono eseguite con le norme in vigore emanate dal Commissariato per l'aeronautica, e sotto la sua diretta vigilanza; esse sono intese ad accertare che la costruzione è stata eseguita a perfetta regola d'arte e con materiale consentito dalle norme vigenti. I rischi sono a carico esclusivo del costruttore.

Art. 3.

Ogni apparecchio deve essere provvisto di cinghie di sicurezza e dei seguenti strumenti:

1° un indicatore di velocità sul cui quadrante verrà segnata in rosso all'atto della prima verifica la velocità minima del velivolo;

2° un altimetro a lettura diretta.

Art. 4.

Per gli apparecchi costruiti all'estero e che hanno acquistato la nazionalità italiana in seguito a cambio di proprietario il certificato di navigabilità può essere rilasciato eseguendo una semplice visita tecnica, o, se si ritiene necessario, eseguendo le verifiche di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2, purchè l'apparecchio abbia subìto nel paese di origine le prescritte verifiche e prove statiche.

A tal uopo alla richiesta del certificato di navigabilità deve essere allegato il certificato di navigabilità che l'apparecchio ha ottenuto nel paese di origine.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicate qualora non vi sia reciprocità da parte dello Stato da cui l'apparecchio proviene.

Art. 5.

Gli apparecchi di tipo nuovo, o derivati da tipi già in uso per mezzo di qualsiasi trasformazione e modificazione, possono eseguire voli di carattere unicamente sperimentale, senza ingerenza alcuna dello Stato.

Il costruttore ha però l'obbligo di preannunziare tali voli al Comando dell'aeroporto più vicino.

Art. 6.

Il proprietario dell'apparecchio che deve provvedersi del certificato di navigabilità ne rivolge domanda su carta da bollo all'autorità competente incaricata del rilascio di cui all'art. 1.

Nella domanda deve essere indicato:

a) generalità e domicilio del proprietario dell'apparecchio;

b) officina costruttrice dell'apparecchio;

c) tipo dell'apparecchio, marca che ne caratterizza il tipo e numero di fabbricazione;

d) scopo al quale l'apparecchio è destinato.

Alla domanda deve essere allegata una fotografia (centimetri 9 × 12) riproducente il velivolo, da applicarsi sul certificato di navigabilità.

Art. 7.

Il certificato di navigabilità deve essere conforme al modello allegato alle presenti disposizioni, e contenere tutte le indicazioni in esso specificate.

Art. 8.

Allo scopo di evitare l'eventuale scambio del certificato di navigabilità fra gli apparecchi, ognuno di questi deve portare ben visibile e fissato su una parte inamovibile, da stabilirsi di volta in volta dall'Ente tecnico di controllo, una targhetta metallica, piombata a sigillo con i contrassegni del tipo e numero di costruzione, del peso a vuoto, del carico utile massimo trasportabile e del peso totale massimo dell'apparecchio.

Art. 9.

Il trapasso di proprietà dell'apparecchio munito di certificato di navigabilità deve essere denunziato entro 10 giorni al Commissariato per l'aeronautica, il quale provvede all'annullamento del certificato di navigabilità ed al rilascio di un nuovo certificato, con le opportune modifiche.

Eguale obbligo di denunzia sussiste per l'apparecchio che viene esportato all'estero.

Art. 10.

Dopo il rilascio del certificato di navigabilità è vietato di apportare all'apparecchio qualsiasi modifica, senza espressa autorizzazione dell'Ente tecnico che ha rilasciato il certificato.

Art. 11.

Il certificato di navigabilità è valido per sei mesi, ma può essere successivamente prorogato di sei mesi in sei mesi, previa revisione eseguita dagli Enti tecnici cui spetta il rilascio del certificato stesso.

Art. 12.

Il proprietario dell'apparecchio può chiedere le proroghe di cui all'art. 11 mediante domanda all'Ente tecnico che ha rilasciato il certificato, il quale disporrà che la revisione tecnica richiesta per la concessione della proroga sia eseguita entro 15 giorni a datare dall'arrivo della domanda.

Art. 13.

Il certificato di navigabilità cessa di essere valido nel caso che l'apparecchio abbia subito gravi avarie, ritenute tali con espressa dichiarazione del Commissariato per l'aeronautica. Allorchè tali avarie vengano riparate, il certificato, previe le prove e le verifiche tecniche prescritte, deve essere rinnovato.

Art. 14.

I certificati di navigabilità che cessano di essere validi e non sono rinnovati in base agli articoli precedenti, si devono considerare annullati.

Art. 15.

Il Commissariato per l'aeronautica ha facoltà di ordinare, sempre che creda, ispezioni sugli apparecchi muniti di certificati di navigabilità allo scopo di controllare la efficienza necessaria ai fini della sicurezza.

Art. 16.

Qualora dalle ispezioni di cui all'articolo precedente risulti che l'apparecchio non conserva l'efficienza necessaria ai fini della sicurezza, il Commissariato per l'aeronautica ritira il certificato di navigabilità.

Art. 17.

Nei casi di sinistri determinati dall'esercizio del volo a vela si osservano le norme di cui all'art. 273 e successivi del regolamento per la navigazione aerea, approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356.

Art. 18.

All'atto della concessione del certificato di navigabilità al costruttore richiedente verrà assegnato dal Commissariato per l'aeronauica, a titolo di incoraggiamento, un premio di L. 1000.

Art. 19.

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento in quanto costituiscono reati previsti dal Codice penale o da qualsiasi altra legge, sono punite a norma delle leggi stesse.

Sono punite con la multa da L. 100 a L. 1000 le infrazioni alle disposizioni degli articoli 3, 8, 9 e 10. Nel caso di recidiva, può essere aggiunta la detenzione fino ad un mese.

Sono punite con la multa da L. 50 a L. 500 le infrazioni alle disposizioni dell'art. 5, comma secondo.

Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 1, comma terzo, sono punite con l'ammenda da L. 50 a L. 300.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Commissario per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Pag. 1 (copertina).

REGNO D'ITALIA

Commissariato di aeronautica
Direzione superiore del Genio
e delle costruzioni aeronautiche

FOTOGRAFIA dell'apparecchio (di profilo) formato 9 × 12

CERTIFICATO DI NAVIGABILITA' N. ......
(Apparecchio per volo a vela).

PARTE PRIMA.

Cognome, nome, indirizzo, nazionalità del proprietario o della Società proprietaria.

1. Cognome . . . .
2. Nome . . . .
3. Indirizzo . . . .
4. Nazionalità . . . .

Nome del costruttore.

5. . . . .

Marche di nazionalità e di immatricolazione.

6. . . . .

Descrizione dell'apparecchio.

7. Tipo . . . . . . Serie . . . . . . N. industriale . . . . .
8. Luogo ed anno di fabbricazione dell'apparecchio:

Genere dell'apparecchio { 9. Numero dei piani . . . . . ; 10. Numero dei posti (compreso l'equipaggio) . . . .

Pag. 2 (interno, pagina di sinistra).

Classifica dell'apparecchio { 11. Categoria . . . . . . ; 12. Suddivisione . . . . .

13. Apertura d'ali massima (in posizione di volo) . . . .
14. Lunghezza massima (in posizione di volo) . . . . . .
15. Altezza complessiva . . . .
16. Peso dell'apparecchio vuoto . . . .
17. Peso autorizzato per l'equipaggio . . . .
18. Peso autorizzato per la dotazione di bordo . . . . .
19. Carico utile autorizzato . . . .
20. Peso totale massimo autorizzato . . . .

N.B. — Il peso totale massimo autorizzato corrisponde solo al caso che l'aeromobile voli in aria secca ad una pressione di 760 m/m di mercurio, ad una temperatura di 15 gradi centigradi. Questo peso non deve in alcun modo essere sorpassato.

Condizioni obbligatorie.

21. Peso massimo complessivo autorizzato (in tutte lettere) . . . .
22. Equipaggio minimo necessario . . . .
23. Ispezioni e revisioni . . . .
24. Disposizione del carico . . . .
25. Ripartizione del carico: Pilota kg. . . . . . . Zavorra kg. . . . . . . Totale kg. . . . .
26. Le condizioni atmosferiche erano . . . .

Il direttore superiore del Genio e delle costruzioni aeronautiche, visto il rapporto dei periti sigg. . . . . in data . . . . rilascia all'aeromobile sopra descritto il presente certificato di navigabilità.

Il presente certificato sarà valido soltanto finchè persisteranno immutate le condizioni di cui sopra, e fino alla data indicata nella successiva pagina 4.

A . . . . il . . . . 192..

Firma . . . .

Pag. 3 (interno, pagina di destra).

PARTE SECONDA.

Precauzioni da prendere per la sicurezza della navigazione.

A). Specie ed installazione degli istrumenti e del materiale di bordo dei quali l'aeromobile dovrà essere provvisto per navigare, e che dovranno essere in perfette condizioni di funzionamento.

(*a*)

B). Materiale indispensabile da impiegare per prestare ai passeggeri i primi soccorsi in caso di accidente.

(*a*)

(*a*) Nomenclatura, descrizione del materiale.

Pag. 4.

REVISIONI PERIODICHE.

Data e luogo dell'esame	Risultato dell'esame (1)	Il certificato è valido sino al	Firma dei periti

(1) Indicare specialmente la durata ed il motivo delle sospensioni, o del ritiro dei certificati di navigabilità.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Commissario per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1733.

REGIO DECRETO 29 luglio 1925, n. 1456.
Approvazione del nuovo testo unico delle leggi sul lotto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto pubblico, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, numero 152;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520, che autorizzò il Nostro Governo a coordinare fra di loro le disposizioni del decreto medesimo e delle leggi e dei decreti legislativi allora in vigore riguardanti il lotto, e a raccoglierle in un nuovo testo unico;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 800, che autorizza il Nostro Governo a comprendere nel nuovo testo unico i provvedimenti legislativi emanati successivamente nella speciale materia e fino alla data di esso;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito nuovo testo unico delle leggi e dei decreti legislativi sul lotto pubblico, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 173. — CASATI.

Testo unico delle leggi sul lotto.

CAPO I.

LOTTO PUBBLICO.

PARAGRAFO I. — *Ordinamento e giuoco.*

Art. 1.

(Art. 1 testo unico approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 152).

Il lotto pubblico è temporaneamente mantenuto a favore dello Stato.

Art. 2.

(Art. 2 testo unico 1908 e Luogotenenziale decreto-legge 18 novembre 1918, n. 1721).

Il lotto è amministrato dal Ministero delle finanze e dagli uffici da esso dipendenti nel modo determinato dal regolamento.

Art. 3.

(Art. 3 testo unico 1908).

I giuochi si ricevono presso banchi appositamente stabiliti, la gestione dei quali è affidata a ricevitori e, in mancanza o durante la sospensione di questi, a reggenti.

Art. 4.

(Art. 4 testo unico 1908, R. decreto 11 gennaio 1923, n. 114 e R. decreto 5 aprile 1925, n. 563).

Agli effetti dell'accettazione del giuoco, i diversi banchi esistenti nel Regno, e quelli che fossero istituiti, sono distribuiti fra altrettanti compartimenti quante sono le sedi ove si fanno le estrazioni dei numeri del lotto, giusta la seguente tabella di circoscrizione:

N. d'ordine	Intendenza di finanza sede del Compart.	Provincie assegnate a ciascuna Intendenza sede di Compartimento
1	Bari	Bari, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Taranto, Catanzaro (circondari di Catanzaro e di Cotrone), Potenza (circondario di Melfi e di Matera).
2	Firenze	Arezzo, Bologna, Firenze, Forlì, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Modena, Pisa, Ravenna, Reggio-Emilia, Siena.
3	Milano	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Parma, Pavia, Piacenza, Sondrio.
4	Napoli	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Napoli, Salerno, Potenza (circondari di Potenza e di Lagonegro).
5	Palermo	Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Reggio-Calabria, Siracusa, Trapani, Catanzaro (circondari di Monteleone e di Nicastro)
6	Roma	Ancona, Aquila, Ascoli, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro e Urbino, Roma, Teramo.
7	Torino	Alessandria, Cuneo, Genova, Imperia, Novara, Spezia, Torino.
8	Venezia	Belluno, Ferrara, Friuli, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Trieste, Pola, Zara, Trento, Fiume.

Art. 5.

(Art. 5 testo unico 1908).

Le estrazioni si fanno pubblicamente nelle città di Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia con l'intervento dei funzionari indicati nell'art. 26.

Art. 6.

(Art 6 testo unico 1908)

Il lotto si fa con i numeri dall'uno al novanta inclusivamente, cinque dei quali, estratti a sorte, determinano le vincite.

Art. 7.

(Art. 7 testo unico 1908).

Possono farsi giocate sopra qualunque quantità di numeri e sopra tutte le estrazioni del Regno sulle sorti di:
Estratto semplice;
Estratto determinato;
Ambo;
Terno;
Quaterno.

Art. 8.

(Art. 8 testo unico 1908).

Le poste pei giuochi di estratto sopra ciascuno dei novanta numeri e per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma qui appresso fissata:

pel Compartimento di Bari	L.	2400
» Firenze . . .	»	4000
» Milano . . .	»	1800
» Napoli . . .	»	6400
» Palermo . .	»	3600
» Roma	»	3200
» Torino . . .	»	2200
» Venezia . .	»	3600
per tutto il Regno	L.	27200

La dote complessiva di ogni numero corrisponde al quintuplo della somma predetta.

Art. 9.

(Art. 9 testo unico 1908).

I premi del giuoco del lotto sono fissati come appresso:

SORTI DEL GIUOCO	PREMIO PER OGNI COMBINAZIONE
Estratto semplice	Dieci volte e mezzo la posta.
Estratto determinato	Cinquantadue volte e mezzo la posta.
Ambo	Duecentocinquanta volte la posta
Terno	Quattromiladuecentocinquanta volte la posta.
Quaterno	Sessantamila volte la posta.

Art. 10.

(Art 10 testo unico 1908).

Il giuoco si riceve esclusivamente su bollette di prezzo determinato staccate da bollettari a matrice, formati con carta filigranata di diverso colore a norma del prezzo o stampata con diverse tinte e con cautele atte ad impedirne la contraffazione.

Art. 11.

(Art. 11 testo unico 1908, art. 2 Luogotenenziale decreto-legge 9 settembre 1917, n. 1603 e articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520).

I giuochi si ricevono su bollettari con bollette da centesimi trenta, cinquanta, lire una, due, tre, cinque, dieci, venti e venticinque.

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, possono essere istituiti altri bollettari di prezzo inferiore od intermedio e soppressi quelli che non rispondano alle esigenze del pubblico e del servizio.

La forma di questi bollettari è determinata dal Ministero delle finanze, ed il modello di essi è comunicato alla Corte dei conti.

Art. 12.

(Art. 12 testo unico 1908, art. 2 R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520).

Le Intendenze di finanza, sedi di compartimento, stabiliscono, nell'interesse del servizio, in quali giorni prossimi a quello dell'estrazione deve cessare l'accettazione del giuoco con bollette di prezzo eguale od inferiore a lire una nei diversi comuni del compartimento.

Art. 13.

(Art. 13 testo unico 1908).

Le bollette devono contenere la data dell'estrazione cui il giuoco si riferisce, la sede ed il numero del banco, il numero progressivo del bollettario, i numeri giocati e le poste applicate a ciascuna delle sorti giocate.

Art. 14.

(Art. 14 testo unico 1908).

L'intero prezzo di ciascuna bolletta può essere ripartito, a volontà di chi giuoca, fra le diverse sorti ammesse, alle seguenti condizioni:

a) che sia cifra pari alla posta per ogni sorte;

b) che la posta offra la possibilità di un premio, per ognuna delle combinazioni corrispondenti alla quantità dei numeri giocati, non minore di:

centesimi ottantaquattro per l'estratto semplice;

lire quattro e centesimi venti per l'estratto determinato;

lire due e centesimi cinquanta per l'ambo;

lire quattro e centesimi venticinque per il terno;

lire sessanta per il quaterno;

c) che il massimo premio cui può dar luogo il prezzo della bolletta, comunque ripartito od interamente assegnato all'una od all'altra delle diverse sorti ammesse, non ecceda la somma di lire quattrocentomila.

Art 15.

(Art. 15 testo unico 1908).

Su di una sola bolletta può essere ripartita, a volontà del giocatore ed alle condizioni espresse negli articoli 8, 14 e 29, anche la somma dei prezzi di due o più bollette, purchè non vengano in alcun modo staccate l'una dall'altra.

In tal caso i numeri, le poste e tutte le indicazioni richieste sono scritte nella prima, e le seguenti, unite a quella, devono, tanto sulle matrici quanto sulle figlie, essere annullate con le modalità prescritte nel regolamento.

Il limite nel numero delle bollette da potersi legare è determinato dal Ministro delle finanze.

Art. 16.

(Art. 16 testo unico 1908 e art. 1 R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520).

Il giuoco per l'estrazione di un solo compartimento diverso da quello cui appartiene il banco può essere accettato soltanto su bollettari di prezzo eguale o superiore a trenta centesimi per bolletta.

Per questi bollettari, tanto sulla matrice quanto sulla bolletta, deve essere indicata la ruota sulla quale viene fatto il giuoco.

Art. 17.

(Art. 17 testo unico 1908 e art. 3 R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520).

Il giuoco fatto su tutte indistintamente le ruote del Regno, compresa quella del compartimento, può essere accettato con una bolletta purchè sia staccata da bolletta di prezzo eguale o superiore a due lire per bolletta.

In tal caso, tanto in matrice quanto sulla bolletta, deve essere scritto che il giuoco vale per *tutte* le ruote.

L'intero prezzo della bolletta e di quelle alla stessa legate e non staccate, è ripartito fra le diverse sorti come se il giuoco sia fatto sopra una sola ruota.

Art. 18.

(Art. 18 testo unico 1908 e art. 4 R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520).

Il giuoco sulla sorte di ambo, fatto con un numero contro tutti gli altri ottantanove, può essere accettato con una sola bolletta, purchè staccata da bollettari di prezzo eguale o superiore:

a) a lire due, se per una sola ruota;

b) a lire venti, se per tutte le ruote del Regno.

Art. 19.

(Art. 19 testo unico 1908).

Il ricevitore deve scrivere il giuoco in matrice e nella bolletta alla presenza del giocatore, staccare dalla matrice la bolletta e, munitala della propria firma, consegnarla al giocatore.

Art. 20.

(Art. 20 testo unico 1908).

Ove all'atto della registrazione del giuoco accada sbaglio o sgorbio nella scrittura dei numeri giocati o delle poste, non può il ricevitore in verun modo aggiustare nè la matrice nè la bolletta, ma deve annullarle e registrare nuovamente il giuoco.

Art. 21.

(Art. 21 testo unico 1908).

Il giocatore deve assicurarsi che il giuoco venga esattamente scritto tanto sulla matrice quanto sulla bolletta, per gli effetti di cui nei seguenti articoli.

Egli è in diritto di non accettare bollette alterate o corrette sia nei numeri giocati sia nelle poste.

Art. 22.

(Art. 22 testo unico 1908).

Accadendo per qualsiasi causa che, dopo compiuti i giuochi e consegnate le bollette ai giocatori, vengano alterate una o più matrici nella scrittura dei numeri o delle poste, il ricevitore, quando non sia in grado di riavere le bollette per annullare le giocate e rifarle a registrazioni seguenti, procura di rilevare, se è possibile, i giuochi così alterati, e li accerta sovrapponendo una copia esatta dei medesimi alle matrici.

Ove poi gli venga meno qualunque mezzo di riconoscere i giuochi, o sia tale l'alterazione da rendere impossibile il confronto materiale delle bollette con le matrici in ogni loro parte, deve tosto presentare il bollettario al capo del Comune e dichiarare alla sua presenza le cause dell'avvenuta alterazione, facendo ciò constare da processo verbale, che deve essere firmato da entrambi ed inviato quindi alla Intendenza sede di compartimento. Deve inoltre il ricevitore, prima dell'estrazione, esporre all'ingresso del banco un avviso che i giuochi predetti, distinti almeno coi numeri d'ordine del bollettario e delle bollette, rimangono annullati, affinchè i giocatori possano, restituendo le bollette, ritirarne il prezzo.

Art. 23.

(Art. 23 testo unico 1908).

Purchè sia stato ricevuto nelle forme, alle condizioni e con le modalità prescritte, il giuoco è valido e produttivo di effetti allorchè viene accettato dall'amministrazione col deposito delle relative matrici in archivio prima dell'estrazione.

Art. 24.

(Art. 24 testo unico 1908).

Qualora per qualsiasi causa le matrici non vengano rinchiuse in archivio prima dell'estrazione, il giuoco in esse contenuto si ritiene nullo e come non avvenuto, e il giocatore ha diritto di riavere la somma giocata dietro consegna delle relative bollette.

L'Intendenza di finanza dà notizia al pubblico dell'annullamento del giuoco mediante affissione di avviso all'albo proprio ed a quello del Comune in cui ha sede il banco ove il giuoco stesso fu ricevuto.

Art. 25.

(Art. 25 testo unico 1908).

L'archivio destinato al deposito o alla custodia delle matrici del giuoco durante il termine di trenta giorni fissati dall'art. 28 per la prescrizione delle vincite, è presso le Intendenze sedi di compartimento.

Un archivio è pure stabilito presso le Intendenze non sedi di compartimento o presso gli uffici finanziari designati dal Ministero delle finanze per custodirvi le matrici del giuoco raccolto nei banchi loro assegnati dal Ministero stesso.

Art. 26.

(Art. 26 testo unico 1908).

Il deposito delle matrici nell'archivio viene eseguito con l'intervento del prefetto, del sindaco e dell'intendente di finanza.

In caso di assenza o di impedimento, il prefetto può farsi sostituire soltanto dal funzionario che legalmente lo rappresenta nell'ufficio, ed il sindaco da un assessore o consigliere comunale.

Però il sindaco, ottenendone speciale autorizzazione dal Ministero delle finanze, può farsi rappresentare anche dal capo degli uffici di segreteria del Comune.

Negli archivi non sede d'Intendenza le incombenze dell'intendente sono disimpegnate da un funzionario delegato dal Ministero delle finanze.

Art. 27.

(Art. 27 testo unico 1908).

I prezzi dei giuochi annullati, nei casi previsti dagli articoli 22 e 24 devono essere reclamati entro trenta giorni dalla data dell'avviso di annullamento. Trascorso questo termine, non si fa più luogo al rimborso.

PARAGRAFO II. — *Vincite.*

Art. 28.

(Art. 28 testo unico 1908).

Il termine di prescrizione delle vincite è di giorni trenta dalla data dell'estrazione cui esse si riferiscono, salvo ai giocatori il diritto di denunziare la vincita entro il detto termine, riservandosi di produrre la bolletta nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine medesimo.

Art. 29.

(Art. 29 testo unico 1908).

Se le vincite per ciascuna delle estrazioni che si effettuano settimanalmente nel Regno, eccedano la somma di sei milioni di lire, le vincite stesse si riducono in guisa da non eccedere questa somma.

Art. 30.

(Art. 30 testo unico 1908).

Le vincite che si siano verificate sulle sorti di estratto per poste accettate in eccedenza al limite fissato dall'art. 8, possono essere proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessivamente accettabile nel compartimento sul numero vincente.

Art. 31.

(Art. 31 testo unico 1908).

Qualora sia stata accettata una giocata con una o più bollette legate, capace di dar luogo ad un premio complessivo eccedente le quattrocentomila lire, il premio è ridotto a questa somma, senz'altro diritto per il giocatore.

Art. 32.

(Art. 32 testo unico 1908).

Senza la presentazione della bolletta ed il concorso delle condizioni di cui agli articoli 28 e 33, non si fa luogo al pagamento della vincita.

Art. 33.

(Art. 33 testo unico 1908).

Fermi i termini di cui all'art. 28, le vincite sono pagate all'esibitore della bolletta, semprechè questa sia integra, non presenti alcuna alterazione o correzione nei numeri vincenti, nelle poste giocate e nella designazione della ruota sulla quale è fatto il giuoco, e corrisponda perfettamente con la matrice, sia nei numeri vincenti, sia nei segni che valgono a stabilirne l'identità.

L'alterazione o la semplice correzione nei numeri vincenti o nelle poste giocate, anche quando non provenga da dolo, dà sempre luogo al rifiuto della vincita.

Art. 34.

(Art. 34 testo unico 1908).

Il pagamento della vincita è sempre eseguito a norma della posta risultante uniforme nella matrice e nella bolletta. Essendovi differenza tra l'una e l'altra, si paga la vincita minore risultante dalla matrice o dalla bolletta, salvo quanto è disposto dall'art. 36.

Art. 35.

(Art. 35 testo unico 1908).

La vincita è esclusivamente determinata dalla ruota scritta in matrice, e se tale indicazione manchi sulla matrice, il giuoco non può in ogni caso avere effetto che per la sola ruota del compartimento.

Art. 36.

(Art. 36 testo unico 1908).

Nel caso in cui tanto sulla bolletta quanto sulla matrice od anche sulla sola matrice non sia stato fatto alcun riparto del prezzo della bolletta o della somma dei prezzi delle bollette legate e non staccate fra le diverse sorti, cui la quantità dei numeri giocati può dar luogo, l'intero prezzo s'intende applicato alla sorte capace di offrire la minor vincita consentita dalla quantità dei numeri giocati e dal minimo premio ammesso.

Art. 37.

(Art. 37 testo unico 1908).

Ogni qual volta la somma delle singole poste sulle diverse sorti uniformemente scritte sulla matrice e sulla bolletta risulti inferiore o superiore al prezzo della bolletta o alla somma dei prezzi delle bollette legate e non staccate, il premio da corrispondersi in caso di vincita è commisurato alle singole poste proporzionalmente aumentate, o ridotte, onde parificarne la somma al prezzo della bolletta od alla somma dei prezzi delle bollette legate e non staccate. In tal caso però sono sempre applicabili le disposizioni contenute negli articoli 30, 31 e 38.

Art. 38.

(Art. 38 testo unico 1908).

Qualsiasi posta o frazione di posta accettata contrariamente alle condizioni espresse nei precedenti articoli o non capace di dar luogo al minimo premio stabilito per le diverse sorti non produce alcun diritto in chi giuoca.

Questi può soltanto, in caso di vincita, pretendere la rifusione, a carico del ricevitore, della posta o frazione di posta irregolarmente accettata.

Art. 39.

(Art. 39 testo unico 1908).

Qualora venga rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi difetto nella matrice, imputabile a negligenza del ricevitore, il giocatore non può pretendere che il quintuplo del prezzo del giuoco, da pagarsi in proprio dal ricevitore medesimo.

Art. 40.

(Art. 40 testo unico 1908).

Le vincite sono pagabili presso i banchi ove furono ricevuti i giuochi e, occorrendo, presso la sezione di tesoreria provinciale.

Però le vincite che oltrepassano la somma di lire mille e quelle soltanto denunciate entro il termine di prescrizione, sono pagate dietro autorizzazione delle Intendenze di finanza sedi di compartimento, al quale effetto devono i giocatori presentare alle Intendenze stesse, personalmente o col mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

Art. 41.

(Art. 41 testo unico 1908).

Devono prodursi alla Intendenza di finanza sede di compartimento, per gli opportuni provvedimenti, le bollette vincenti di un importo anche minore a lire mille, per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, o sulla cui regolarità sorga dubbio.

Tranne questi casi, i ricevitori non possono, sotto verun pretesto, ritardare il pagamento delle vincite.

Art. 42.

(Art. 42 testo unico 1908).

Le bollette vincenti, le cui matrici si trovino depositate negli archivi succursali, devonsi produrre, per gli effetti delle disposizioni dei precedenti articoli 40 (secondo comma) e 41, agli uffici presso i quali tali archivi sono istituiti.

Art. 43.

(Art. 45 testo unico 1908).

Le vincite sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

PARAGRAFO III. — *Banchi e gestori.*

Art. 44.

(Art. 46 testo unico 1908
Articolo unico Regio decreto 16 settembre 1912, n. 1026,
e Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 114).

I banchi del lotto stabiliti in numero di millenovecento (1900) col R. decreto 16 settembre 1912, n. 1026, esclusi quelli istituiti nei nuovi territori ai quali fu esteso il giuoco del lotto con R. decreto 11 gennaio 1923, n. 114, non possono essere aumentati se non per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato: però il Ministero delle finanze ha facoltà di variarne la sede.

Art. 45.

(Art. 47 testo unico 1908
Art. 4 Luogotenenziale decreto-legge 19 giugno 1919, n. 1180,
e art. 1 Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2912).

I banchi vacanti sono conferiti mediante concorsi per titoli:

a) quelli con aggio lordo fino a L. 6500, ai commessi di carriera;

b) tutti gli altri banchi, per promozione, a favore dei ricevitori personalmente esercenti.

Potranno partecipare ai concorsi i commessi che abbiano prestato servizio stabile per un periodo minimo di:

2 anni, se l'aggio del banco non supera le L. 2500
5 » » » 3500
10 » » » 5000
15 anni, se il banco ha un aggio tra le 5000 e le 6500 lire.

Parimenti, per poter concorrere a banchi di maggior reddito, i ricevitori devono aver servito in ogni banco per un periodo minimo di tre anni.

L'aumento massimo di aggio conseguibile in ogni promozione non deve superare le L. 2000 se il banco da conferirsi è di aggio eccedente le L. 7500, salvo i casi di concorsi ripetuti in seguito a deserzione.

Agli effetti dei concorsi l'aggio dei banchi s'intende determinato dalla media degli aggi lordi degli ultimi tre esercizi finanziari calcolati in base alla tabella degli aggi stabilita dall'art. 51 del presente testo unico.

Art. 46.

(Art. 48 testo unico 1908
Art. 2 Luogotenenziale decreto-legge 27 agosto 1916, n. 1083,
e art 2 Regio decreto 31 dicembre 1923, n 2912).

In caso di deserzione od infruttuosità i concorsi sono ripetuti con una congrua diminuzione dei minimi requisiti di aggio e di servizio da parte degli aspiranti.

I banchi non conferiti a ricevitori in terzo esperimento per deserzione od infruttuosità di esso, vengono posti a concorso libero fra i commessi di carriera con anzianità superiore ai 20 anni di servizio.

Art. 47.

(Art. 49 testo unico 1908 e Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 229).

L'esame dei titoli dei concorrenti e la definizione dei concorsi per le nomine e promozioni dei ricevitori sono deferiti ad una commissione centrale, le cui deliberazioni sono subordinate all'approvazione del ministro delle finanze.

Tale commissione è presieduta da un consigliere di Stato e composta:

del direttore generale dal quale il servizio dipende, del direttore capo della divisione del lotto, del direttore generale degli istituti di previdenza, di un direttore capo di ragioneria del Ministero delle finanze e di due ricevitori del lotto di Roma, designati dai ricevitori del Regno, in conformità delle norme stabilite nel regolamento.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato di prima categoria del Ministero delle finanze.

Il consigliere di Stato presidente dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Anche i ricevitori del lotto durano in carica due anni ma non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 48.

(Art. 50 testo unico 1908).

Le reggenze dei banchi sono concesse per ordine di anzianità ai commessi di carriera della provincia. Quelle però occasionate dalla morte del titolare sono di preferenza affidate alla vedova o, in mancanza, a uno dei figli del titolare medesimo.

Quando i commessi, all'uopo interpellati, rinunciano alla profferta reggenza, l'amministrazione può provvedere con altre idonee persone, secondo le norme stabilite nel regolamento.

Art. 49.

(Art. 51 testo unico 1908).

Ricevitori e reggenti prestano cauzione in rendita pubblica dello Stato, o con deposito in numerario presso la cassa dei depositi e prestiti, in misura proporzionata all'entità dei rispettivi banchi, e nel modo ed agli effetti determinati dal regolamento.

Art. 50.

(Art. 52 testo unico 1908).

Ricevitori e reggenti hanno l'obbligo di esercitare personalmente il banco cui sono preposti. Tuttavia, per età avanzata, e, temporaneamente, in caso di comprovata malattia o di chiamata sotto le armi, i ricevitori possono farsi rappresentare da un commesso in qualità di gerente.

Art. 51.

(Art. 53 testo unico 1908
e art. 5 Regio decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520).

I ricevitori e reggenti sono retribuiti con un aggio graduale sulle somme annualmente riscosse determinato nella misura seguente:

sulle prime		L. 10,000	20 %
da L. 10,001	a	» 20,000	15 %
» » 20,001	a	» 30,000	13 %
» » 30,001	a	» 40,000	11 %
» » 40,001	a	» 50,000	9 %
» » 50,001	a	» 100,000	7 %
oltre L. 100,000			5 %

Art. 52.

(Art. 54 testo unico 1908).

L'aggio di riscossione viene corrisposto anche sulle somme rimborsate ai giocatori in seguito ad annullamenti dovuti a cause fortuite o di forza maggiore, sempre quando sia da escludersi il dolo, la colpa o anche la semplice negligenza del gestore.

Art. 53.

(Art. 55 testo unico 1908).

Ricevitori e reggenti contribuiscono al « Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto », di cui all'art. 19 della legge 22 luglio 1906, n. 623, con una ritenuta generale, sul rispettivo aggio lordo, in misura non superiore al quattro per cento.

Allo stesso fondo di previdenza sono pure devolute le multe inflitte per qualsiasi motivo ai ricevitori e ai reggenti suddetti, nonchè i proventi eventuali del lotto.

Art. 54.

(Art. 56 testo unico 1908;
Art. 2 Luogotenenziale decreto-legge 19 giugno 1919, n. 1180;
art. 12 Regio decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520;
e art. 14 Regio decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Il settimo degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre le L. 2000, viene attribuito alla « Cassa sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione » di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1906, n. 623, trasferita a termini dell'art. 14 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614, nell'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato.

Agli effetti di questa disposizione, le gestioni di ciascun ricevitore o reggente, inferiori ad un anno, sono ragguagliate ad anno intero.

Art. 55.

(Art. 57 testo unico 1908;
art. 6 Regio decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520).

Quando l'aggio lordo di un banco risulti inferiore alle L. 2000, viene concesso, al termine di ogni esercizio finanziario, un supplemento esente da qualsiasi imposta o ritenuta, e ragguagliato al 20 per cento della somma occorrente per raggiungere le dette L. 2000.

Art. 56.

(Articoli 8 e 9 Regio decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520).

Ai ricevitori del lotto che debbano raggiungere la sede del banco conferito per prima nomina o per promozione e che manchino dei necessari mezzi, può essere concesso un sussidio per indennizzarli in parte delle spese del viaggio.

Nello stabilirne la misura, da non superare in ogni caso le lire seicento, sarà tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente, della distanza che intercede fra il Comune ove il ricevitore trovasi e quello in cui deve trasferirsi, non chè del numero delle persone di famiglia conviventi ed a carico che lo seguono nella nuova sede.

L'esame delle proposte e la determinazione della misura delle concessioni sono deferite alla Commissione centrale del lotto e le relative deliberazioni saranno comunicate al Ministro per le sue decisioni.

Art. 57.

(Art. 58 testo unico 1908).

I vaglia postali, che i gestori dei banchi debbano procurarsi per la rimessa delle riscossioni settimanali del lotto alle sezione di tesoreria provinciale, sono dichiarati in franchigia.

CAPO II.

LOTTERIE E TOMBOLE.

Art. 58.

(Art. 59 testo unico 1908).

E' proibita ogni specie di lotteria pubblica, salve le eccezioni di cui negli articoli seguenti.

Art. 59.

(Art. 60 testo unico 1908).

Il Governo può autorizzare i Comuni e le Provincie ad aggiungere premi in forma di lotteria a prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità, allora soltanto che la somma destinata a premi non superi un quinto degl'interessi annuali, e che il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili, non inferiori a lire cento di valore nominale, e con versamenti non minori di lire venti.

Art. 60.

(Art 61 testo unico 1908
e art. 1 Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 351).

Possono essere permesse dal prefetto della Provincia:

1° le vendite pubbliche di biglietti per concorrere mediante estrazione a sorte alla vincita di premi, consistenti in oggetti mobili di valore non dichiarato, escluso il danaro, i valori bancari, i titoli e le cedole di prestiti, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe, purchè siano promosse e dirette da corpi morali, purchè il prodotto di dette vendite sia esclusivamente destinato a scopo di beneficenza o di incoraggiamento di belle arti, e purchè l'importo dei biglietti per ogni singola operazione non ecceda le lire centomila.

La vendita dei biglietti dev'essere limitata al territorio della Provincia;

2° le tombole promosse e dirette da corpi morali, purchè il prodotto netto di esse sia destinato a scopo di beneficenza o di incoraggiamento di belle arti, e purchè i premi non superino complessivamente il valore di tremila lire.

La vendita delle cartelle è lecita solamente nel Comune in cui la tombola dev'essere estratta e nei Comuni limitrofi.

Art. 61.

(Art. 62 testo unico 1908;
art. 4 legge 2 luglio 1908, n. 464
e art. 3 Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 351).

Sono soggette alla tassa del venti per cento le lotterie e le tombole permesse nel precedente articolo e quelle autorizzate con leggi speciali, a meno che con queste non sia diversamente disposto.

Essa è applicabile sull'importo dei biglietti e delle cartelle vendute, depurato soltanto della tassa di bollo.

Le pubbliche vendite dei biglietti di cui al n. 1 del precedente articolo sono dichiarate esenti dalla tassa di bollo e del 20 per cento purchè si effettuino esclusivamente nelle località dove vengono esposti ed estratti i premi, il prezzo unitario dei biglietti non superi i cinquanta centesimi ed il complessivo ammontare di questi non ecceda le lire mille.

Art. 62.

(Art. 1 legge 2 luglio 1908, n. 464).

L'importo dei biglietti e delle cartelle che possono emettersi per lotterie e tombole nazionali, autorizzate con leggi speciali, non deve eccedere in ogni esercizio finanziario i quattro milioni di lire fino a quando non siano esaurite le concessioni fatte prima dell'attuazione della legge 2 luglio 1908, n. 464, e tre milioni di lire in prosieguo.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di raggruppare opportunamente due o più concessioni omogenee, obbligando i concessionari a compiere consorzialmente le rispettive operazioni.

Quando, per effetto del raggruppamento, la somma risultante eccedesse il limite di cui sopra, potrà, data l'eccezionalità del caso, essere acconsentito l'aumento, non oltre però il decimo di quel massimo fissato in quattro e tre milioni.

L'approvazione dei piani di tali operazioni, singole o consorziate, è deferita al Ministero delle finanze e non può essere data che nell'anno in cui deve effettuarsi la emissione o nell'anno precedente.

Art. 63.

(Art. 2 legge 2 luglio 1908, n. 464).

Decadrà senz'altro da ogni dirito inerente alla concessione l'ente che lasciasse infruttuosamente trascorrere il termine fissatogli per l'eseguimento delle operazioni isolatamente o in consorzio, di cui nel precedente articolo.

CAPO III.

REATI E PENE.

Art. 64.

(Art. 63 testo unico 1908).

Sono proibiti come violazione alla privativa dello Stato i lotti clandestini esercitati in qualunque modo e sotto qualsiasi denominazione di giuoco del *numeretto,* o della *gallina,* o *giuoco piccolo* e simili.

La proibizione colpisce l'esercizio di qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promessa ai giocatori di premi in danaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri ordinati in modo eguale o simile al lotto pubblico.

Gli intraprenditori o raccoglitori dei lotti clandestini contemplati nel presente articolo e coloro che in qualsiasi modo concorrono alle operazioni degli intraprenditori o dei raccoglitori, sono puniti con la pena pecuniaria da lire mille a lire cinquemila, e con l'arresto da uno a sei mesi.

I giocatori, qualora non abbiano partecipato all'operazione in uno dei modi sopra previsti, sono puniti con ammenda da lire cento a lire duecento, oltre quanto è disposto dal successivo art. 80.

Art. 65.

(Art. 64 testo unico 1908).

Nessuno, sotto qualsiasi titolo, può ricevere o far ricevere giuoco sul lotto pubblico od esercitare l'ufficio di ricevitore o di collettore del lotto, senza essere autorizzato dall'amministrazione.

La trasgressione a tale divieto è punita con multa da lire cento a lire trecento.

Art. 66.

(Art. 65 testo unico 1908).

E' proibito a chiunque di vendere o esporre in vendita biglietti del lotto pubblico fuori dei luoghi destinati all'esercizio del lotto stesso.

La trasgressione a tale divieto è punita con ammenda da lire venti a lire cinquanta.

Art. 67.

(Art. 66 testo unico 1908).

L'inosservanza di taluna delle condizioni imposte nel decreto di autorizzazione della lotteria o tombola e la vendita delle cartelle in Comuni non compresi nell'autorizzazione di cui all'art. 60, son reati soggetti alle pene stabilite per le lotterie proibite.

Art. 68.

(Art. 67 testo unico 1908).

Sono lotterie proibite od assimilate alle medesime:

a) qualsiasi operazione, sotto qualunque nome conosciuta, nella quale si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in danaro o in beni mobili o immobili, da un'estrazione a sorte, tanto se questa estrazione venga fatta appositamente, come se si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipenda dalla sorte.

L'assimilazione si estende a qualunque premio in danaro o in oggetti mobili od immobili sia offerto dai giornali o periodici di qualsiasi genere ai loro abbonati o lettori mediante estrazioni o designazioni che dipendono dalla sorte, tanto se queste vengono fatte appositamente, quanto se si facciano con riferimento ad altre estrazioni o designazioni;

b) qualunque speculazione od operazione che abbia per base la cessione di obbligazioni di prestiti a premi autorizzati nel Regno ed anche del solo diritto di concorrere individualmente o in partecipazione all'alea di quei premi.

La proibizione colpisce tanto la cessione fatta mediante emissione di titoli complessivi riferentisi a più prestiti, quanto la cessione di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti per esse stabiliti. Colpisce eziandio le operazioni che si facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o combinando titoli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di qualsivoglia natura e provenienza;

c) le riffe offerte al pubblico apertamente o clandestinamente, sia che si facciano mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico.

Art. 69.

(Art. 68 testo unico 1908).

Gli autori, intraprenditori ed agenti principali delle operazioni contemplate sotto le lettere *a*) e *b*) dell'art. 68, sono puniti con multa dalla metà al totale importo delle somme offerte in premio, o del valore di estimo dei mobili ed immobili costituenti l'oggetto della lotteria.

In nessun caso la multa può essere inferiore a lire mille nè maggiore di lire cinquemila. Se però il valore dei premi eccede le lire diecimila, i trasgressori sono puniti, oltre che col massimo della multa, con la pena della detenzione da uno a sei mesi.

Sono puniti con multa da lire trecento a lire mille gli agenti secondari, quali sono i distributori o venditori dei titoli o biglietti emessi nelle operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 68, e coloro che per le medesime ricevono poste o sottoscrizioni, o in qualsiasi modo le annunziano al pubblico anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i titoli e i biglietti.

Art. 70.

(Art. 69 testo unico 1908).

Per le riffe contemplate dall'art. 68, lett. *c*, quando l'oggetto assegnato in premio non superi il valore di lire trecento, gli intraprenditori od agenti della riffa sono puniti con multa da lire cinquantuna a lire trecento.

Quando il valore del premio superi le lire trecento sono applicabili ai trasgressori le pene stabilite nell'art. 69.

Art. 71.

(Art. 70 testo unico 1908).

E' proibito di vendere, distribuire od acquistare nel Regno biglietti di lotterie aperte all'estero, o titoli di imprestiti stranieri a premi, ancorchè i premi rappresentino rimborso di capitali o pagamento d'interessi.

E' proibito egualmente di raccogliere sottoscrizioni per quelle lotterie e per quegli imprestiti, o di parteciparvi in qualsiasi maniera.

I venditori, distributori o raccoglitori di biglietti e sottoscrizioni di cui nel presente articolo sono puniti con le stesse pene comminate nel primo e nel secondo comma dell'art. 69.

Art. 72.

(Art. 71 testo unico 1908).

I gerenti e gli stampatori dei giornali, gli stampatori di fogli volanti e coloro che pubblicano e fanno pubblicare programmi ed avvisi di lotterie o di prestiti a premi contemplati nell'art. 71, o fanno conoscere il luogo ove ne sono aperte le sottoscrizioni, sono puniti con multa da lire trecento a lire mille.

Art. 73.

(Art. 72 testo unico 1908).

I giocatori o compratori o sottoscrittori di biglietti, cartelle o numeri nelle diverse operazioni contemplate negli articoli 68 e 71, sono puniti con ammenda da lire cinquanta a lire cento, oltre quanto è disposto dal successivo art. 80.

Art. 74.

(Art. 73 testo unico 1908).

Gli esercenti di caffè, alberghi, osterie ed altri stabilimenti e negozi compresi nell'art. 50 della legge sulla sicurezza pubblica (testo unico 30 giugno 1889, n. 6144), nei cui locali siano commessi i reati designati negli articoli precedenti, oltre che nella pena corrispondente, incorrono nella sospensione dell'esercizio da quindici giorni a tre mesi.

Art. 75.

(Art. 74 testo unico 1908).

I ricevitori del lotto ed i loro commessi che trasgrediscono alle disposizioni di cui al presente capo, sono puniti col massimo della pena.
I ricevitori sono inoltre destituiti.

Art. 76.

(Art. 75 testo unico 1908).

Ai recidivi si applicano le disposizioni del codice penale, libro I, titolo VIII.

Art. 77.

(Art. 76 testo unico 1908).

In luogo delle pene stabilite dalle presenti disposizioni, si applicano le pene comminate dalle leggi penali generali quando i fatti costituiscono reati punibili con pene maggiori.
Nel caso di concorso di più reati, si applicano le disposizioni delle leggi penali generali.

Art. 78.

(Art. 77 testo unico 1908 e R. decreto 25 marzo 1923, n. 796).

Per le trasgressioni contemplate dai precedenti articoli punibili con sola pena pecuniaria sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 796, che regola la competenza degli intendenti di finanza nelle contravvenzioni alle leggi tributarie.

Art. 79.

(Art. 78 testo unico 1908).

Le pene pecuniarie, nel caso di non effettuato pagamento, sono commutate in pene restrittive della libertà personale col ragguaglio stabilito dal codice penale, con che però le pene stesse non eccedano il termine di un anno.
E' sempre in facoltà del condannato di far cessare la pena sostituita col pagamento della pena pecuniaria corrispondente alla detenzione o all'arresto che gli rimarrebbe da scontare.

Art. 80.

(Art. 79 testo unico 1908).

Sono sequestrati e confiscati a danno degli intraprenditori, dei raccoglitori, dei loro correi o complici e dei giocatori, i registri, gli arnesi del gioco, i biglietti, le polizze, le cartelle, i titoli dei prestiti, il danaro, tanto se costituente il banco o la posta, quanto se vinto od altrimenti lucrato da essi, le cose mobili od immobili date in premio, e quant'altro costituisca materia del reato o abbia servito o sia destinato a commetterlo.

Art. 81.

(Art. 80 testo unico 1908).

Il prodotto delle ammende e delle multe per i reati previsti dalle presenti disposizioni, prelevato il dieci per cento per le spese, va attribuito per una metà a chi ha denunziato il reato, sia egli un privato o funzionario od agente pubblico, e per l'altra metà si ripartisce fra gli agenti che sorpresero i trasgressori o raccolsero le prove del reato, dando doppia parte a chi li diresse.
A questi agenti spetta l'intero prodotto delle ammende o multe, allorchè non vi sia un denunziante.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 82.

(Art. 81 testo unico 1908).

Resta fermo l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 20 luglio 1891, n. 498, con cui fu disposto quanto segue:
« Nulla è innovato alla misura dell'aggio per gli impie-
« gati o i pensionati dello Stato, i quali avendo rinunciato
« allo stipendio od alla pensione loro spettante tengono
« ora un banco di lotto ».

Art. 83.

Art. 82 testo unico 1908).

Ai ricevitori del lotto, nominati in base a concorsi banditi anteriormente al 1° gennaio 1907, data dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 54 sino a che non vengano promossi ad altri banchi. Essi non possono però concorrere a banchi di maggior reddito, quando non geriscano personalmente.

Art. 84.

(Art. 83 testo unico 1908
e art. 2 Luogotenenziale decreto-legge 19 giugno 1919, n. 1180).

Ai semplici effetti dell'ammissione ai concorsi, si accresce di un quarto la parte di aggio lordo eccedente le lire due mila a tutti i ricevitori, di cui all'art. 83, sino a quando non siano loro applicabili le disposizioni dell'art. 54.

Art. 85.

(Art. 84 testo unico 1908).

La facoltà di valersi d'un commesso in qualità di gerente è conservata ai ricevitori di cui all'art. 83 che non provengano dai commessi di carriera, anche all'infuori dei casi tassativamente specificati dall'art. 50.

Art. 86.

(Articoli 7 e 9 Regio decreto-legge 31 ottobre 1921, n.1520).

Ai gestori dei banchi di lotto nelle città sedi di compartimento ed in quelle con popolazione di oltre 100.000 abitanti,

i quali, per effetto di aumenti subìti nelle pigioni dei rispettivi locali, abbiano risentito o risentiranno una diminuzione nei proventi, eccedente il dieci per cento dell'utile netto della gestione accertato al 30 giugno 1921, potrà essere concesso, su domanda che essi ne facciano e in base a motivata proposta delle locali Intendenze di finanza, un compenso a titolo di indennizzo in somma non superiore alla metà dell'utile accertato in meno.

Nella valutazione dell'utile del banco sarà tenuto conto dei proventi che al gestore derivino dall'esercizio di industria o commercio in esso esercitati.

E' data facoltà al personale delle Intendenze di finanza predette di accertare la verità ed entità dei subìti aumenti di pigione e dei diminuiti proventi del banco, anche richiedendo a tutti coloro che possano, per ragioni del loro ufficio detenerli o comunque fornirli, copie od estratti di documenti ed ogni altra notizia che si renda allo scopo necessaria od utile.

L'esame delle proposte e la determinazione della misura delle concessioni sono deferite alla Commissione centrale del lotto e le relative deliberazioni saranno comunicate al Ministro per le sue decisioni.

Art. 87.

(Articolo unico Regio decreto 3 gennaio 1918, n. 60).

Quando il prodotto delle vendite pubbliche dei biglietti per le operazioni di cui al n. 1 dell'art. 60 del presente testo unico sia destinato ad alleviare i danni della guerra, potrà la concessione essere accordata qualunque sia la natura ed il valore dei premi, purchè, ove siano in danaro, valori bancari, titoli e cedole di prestiti, carte di credito e metalli preziosi in verghe, rappresentino integralmente ed esclusivamente le eventuali offerte dei donatori, e non siano formati distraendo i proventi della lotteria.

Art. 88.

(Art. 2 Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 351).

Per disciplinare lo svolgimento, assicurandone il migliore esito, delle lotterie d'importo superiore alle centomila lire, concesse dai prefetti del Regno, prima dell'attuazione del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 351, e non ancora estratte, è data facoltà al Ministro delle finanze:

a) di raggruppare opportunamente due o più concessioni, obbligando gli Enti a compiere in consorzio le rispettive operazioni;

b) di convertire in tombole alcune di esse, approvando in tal caso i relativi piani e regolamenti di esecuzione;

c) di determinare i periodi di svolgimento delle relative operazioni, singole o raggruppate in consorzio, senza pregiudizio di quelli fissati a favore di Enti concessionari di tombole e lotterie nazionali.

Art. 89.

(Articolo unico legge 23 maggio 1912, n. 503
e art. 4 Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 351).

E' prorogato di otto anni il periodo di sospensione di dieci anni di ogni autorizzazione alla concessione di lotterie e tombole nazionali, disposto con la legge 23 maggio 1912, n. 503.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1734.

REGIO DECRETO 16 luglio 1925, n. 1465.

Determinazione dei quantitativi dello zucchero e degli olii vegetali di cotone, di ricino e di sesamo delle Colonie italiane da ammettere nel Regno col trattamento doganale di favore durante il 1925.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, numero 1797;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 515;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I quantitativi da ammettere nell'anno 1925 alla importazione nel Regno col trattamento di favore stabilito dal Regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 515, sono fissati per le seguenti merci di origine o di provenienza delle Colonie italiane nella misura per ciascuna di esse appresso indicate:

N. d'ordine	Numero e lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Dazio di entrata	Quantità da ammettere al trattamento di favore nel 1925
				Quintali
12 *bis*	39	Zucchero	esente	10.000
20 *bis*	125	Olii vegetali:		
		di cotone.	id.	10.000
		di ricino	id.	8.000
		di sesamo	id.	5.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA
VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1925.
Atti del Governo, registro 239, *foglio* 182. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1735.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1459.

Denominazione del Regio istituto industriale di Palermo in quella di « Regio istituto industriale Vittorio Emanuele III ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 gennaio 1925, n. 593, sull'ordinamento del Regio istituto industriale di Palermo;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto predetto in data 22 giugno 1925;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio istituto industriale di Palermo assume la nuova denominazione di « Regio istituto industriale Vittorio Emanuele III » in Palermo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 176 — CASATI.

Numero di pubblicazione 1736.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. 1466.
Istituzione della Milizia postelegrafica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, col quale venne istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, con il quale si approva il nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1686, relativo al funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, per le finanze, per le comunicazioni, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Milizia postale telegrafica è una specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che svolge la propria attività nell'ambito dei servizi postali e telegrafici, a tutela degli interessi dell'Erario e per concorrere ai servizi di polizia e di sicurezza.

Art. 2.

La Milizia postale telegrafica è alla dipendenza disciplinare del Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale - Ispettorato generale reparti speciali. Per l'impiego tecnico dipende dal Ministero delle comunicazioni.
Il comando della Milizia postale telegrafica è affidato al comandante del Gruppo legioni ferrovieri.

Art. 3.

La Milizia postale telegrafica fa parte delle forze armate dello Stato ed i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale con R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, in quanto non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 4.

Il personale della Milizia postale telegrafica in servizio continuativo per determinati periodi esercita nell'ambito postale telegrafico funzioni vere e proprie di pubblica sicurezza.
Esso si distingue dal personale non in servizio continuativo per determinati periodi mediante apposito alamaro nero applicato sui paramani della giubba e del cappotto.
I capi squadra e militi assumono qualità di agenti di polizia giudiziaria.
Nell'esercizio delle funzioni di concorso ai servizi di polizia e di sicurezza la Milizia postale telegrafica agisce alla diretta dipendenza e sotto la esclusiva responsabilità delle autorità di pubblica sicurezza competenti per giurisdizione in concorso con l'arma dei carabinieri Reali.
Qualora particolari necessità di servizio postale telegrafico o conseguenti dalle attribuzioni della Milizia postale telegrafica lo richiedano, gli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia postale telegrafica potranno essere incaricati del disimpegno delle funzioni di competenza della rispettiva qualifica postale telegrafica o di quelle funzioni cui fossero eventualmente abilitati con le modalità richieste dai regolamenti postali telegrafici. In tal caso essi porteranno sulla divisa di Milizia un bracciale azzurro e verranno considerati come facenti parte del personale postale telegrafico a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della Milizia postale telegrafica saranno sottoposte all'esame di una Commissione di accertamento che dovrà essere composta di un ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale di grado corrispondente a generale di divisione del Regio esercito, presidente, designato dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, dal comandante del Gruppo legioni ferrovieri, e da un generale di brigata o colonnello in servizio attivo del Regio esercito, aventi particolare competenza in materia, membri.

Art. 6.

Per le domande di ammissione a milite si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, sostituendo al console il comandante del reparto autonomo.
Il giudizio del comandante di reparto autonomo sarà però sottoposto al comandante del Gruppo di legioni ferrovieri per la definitiva approvazione.
Le promozioni dei militi a capi squadra saranno fatte dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale su proposta del Comando del Gruppo legioni ferroviarie.

Art. 7.

La Milizia postale telegrafica sarà in massima costituita per ogni Provincia da un reparto autonomo (centuria o manipolo) di forza variabile.
I reparti anzidetti saranno formati da nuclei di forza in servizio continuativo per determinati periodi e da forza in congedo ad anche da sola forza in congedo.

Il Ministro per le comunicazioni disporrà per la costituzione dei nuclei in servizio continuativo nelle località ove lo ritenga opportuno, determinandone la forza relativa; complessivamente però la forza in servizio continuativo per tutto il Regno non potrà superare il seguente organico:

Ufficiali superiori a disposizione per le ispezioni:

console	1
seniore	1

Ufficiali inferiori addetti ai reparti:

capi manipolo o centurioni	78
capi squadra e militi	520
Totale	600

Tutti gli altri ufficiali, capi squadra e militi della Milizia postale telegrafica costituiscono la forza in congedo; essi presteranno servizio solo quando saranno chiamati alle armi.

Art. 8.

La gerarchia della Milizia postale telegrafica è quella stessa della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 9.

Gli ufficiali e militi della Milizia postale telegrafica sono tratti esclusivamente dai funzionari ed agenti delle Regie poste e telegrafi compresi gli agenti giurati che ne facciano domanda ed abbiano i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, e che in base ai precedenti servizi risultino idonei ai comandi ed incarichi ad essi affidati.

Art. 10.

Gli ufficiali, capi squadra e militi inquadrati nella Milizia postale telegrafica conservano le proprie qualifiche postali telegrafiche e tutti i conseguenti diritti di anzianità e di avanzamento nei rispettivi ruoli secondo le norme regolamentari vigenti o che saranno all'uopo emanate.

Art. 11.

Gli appartenenti alla Milizia postale telegrafica prestano servizio volontario e ad essi sarà corrisposta una indennità giornaliera limitatamente ai periodi di servizio di milizia nella misura seguente:

milite	L. 3.50
capo squadra	» 4 —
capo manipolo	» 5 —
centurione	» 7 —
seniore	» 8.50
console	» 10 —

Art. 12.

Gli ufficiali, capi squadra e militi della Milizia postale telegrafica in servizio continuativo per determinati periodi od in servizio temporaneo avranno diritto durante il loro effettivo servizio nella Milizia postale telegrafica agli assegni ordinari e alla media delle competenze accessorie della rispettiva qualifica postale telegrafica.

Art. 13.

Gli ufficiali, capi squadra e militi, in servizio continuativo per un determinato periodo, qualora con l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo si trovassero a percepire complessivamente un compenso mensile inferiore a quello dei pari grado della Milizia ordinaria, ne riceveranno la differenza.

Art. 14.

Le indennità di trasferta degli ufficiali della Milizia postale telegrafica saranno quelle stabilite dai regolamenti postali telegrafici.

Art. 15.

Tutte le spese per il funzionamento della Milizia postale telegrafica sono a carico del Ministero delle comunicazioni sul bilancio dell'Amministrazione delle Regie poste e telegrafi.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — CIANO — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 209. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1737.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1450.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Guglielmo Gasparrini, in Melfi.

N. 1450. R. decreto 23 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Guglielmo Gasparrini, in Melfi, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1738.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1451.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Sebastiano Grandis, in Cuneo.

N. 1451. R. decreto 23 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Sebastiano Grandis, in Cuneo, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1739.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 1452.
Contributo scolastico del comune di Ronco Scrivia.

N. 1452. R. decreto 24 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Ronco Scrivia della provincia di Genova, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 18,447.21, a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1740.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1457.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Paolo Gorini, in Lodi.

N. 1457. R. decreto 23 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Paolo Gorini, in Lodi, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1925.

Numero di pubblicazione 1741.

REGIO DECRETO 23 luglio 1925, n. 1458.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Rieti.

N. 1458. R. decreto 23 luglio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale di Rieti, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1925.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 luglio 1925.
Scioglimento del Consiglio comunale di Caltavuturo (Palermo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 23 luglio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caltavuturo, in provincia di Palermo.

MAESTA',

Un'inchiesta, di recente eseguita, sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Caltavuturo, ha rilevato il deplorevole abbandono dei servizi pubblici: non controllati quelli annonari; insufficienti la pubblica illuminazione e l'approvvigionamento idrico; in pessimo stato di manutenzione le strade; inadatte e sfornite di arredi le aule scolastiche; precarie le condizioni igieniche del Comune a causa dei depositi di immondizie che ingombrano l'abitato, della mancanza di completo e razionale sistema di fognatura e di opere di protezione dell'acquedotto che è soggetto a facili inquinamenti.

Inoltre, il patrimonio del Comune non è tutelato, tollerandosi l'occupazione arbitraria o la irregolare concessione di numerosi appezzamenti di terreno e di suolo edificabile, e gravi irregolarità si verificano nell'applicazione delle tasse che dà luogo ad ingiuste sperequazioni, nella gestione del dazio e in quella contabile per l'erogazione delle spese; infatti, viene fatto largo uso di buoni provvisori; non tutte le scritture obbligatorie sono regolarmente tenute e l'esame dei conti è in grave ritardo.

Alcuni amministratori sono interessati in servizi e forniture del Comune.

Le controdeduzioni fornite dal Consiglio sono risultate insufficienti.

Poichè la situazione della civica azienda va aggravandosi, sì da determinare un vivo e diffuso malcontento nella popolazione, mentre la rappresentanza elettiva non mostra alcuna attività per rimuovere le deficienze e le irregolarità rilevate, nonostante le diffide dell'autorità politica locale, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caltavuturo, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giuseppe Baghetti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1925.
Abrogazione della pubblicità commerciale su stampati, carte-valori e cose in genere di pertinenza dell'Amministrazione postale telegrafica telefonica.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge n. 584 del 7 maggio 1925;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

La rescissione delle concessioni finora fatte per la pubblicità commerciale, industriale e professionale a mezzo degli

stampati, dei moduli, delle pubblicazioni, delle carte, dei valori postali, e delle cose in genere dell'Amministrazione postale telegrafica telefonica, in dipendenza del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 356, e con le norme di cui al decreto Ministeriale 16 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1923, registro 16, foglio 63, pronunciata con decreto del Ministro per le comunicazioni ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584, viene comunicata agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 2.

Lo svincolo delle cauzioni da disporsi ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge n. 584 del 7 maggio 1925 sarà autorizzato, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro per le comunicazioni, da emanarsi dopo espletate tutte le pratiche conseguenti alla rescissione delle rispettive concessioni.

Art. 3.

In caso di rescissione delle concessioni che riguardano le forme di pubblicità di cui alle lettere *a, b, c, d, f, g, h,* dell'art. 3 del citato decreto Ministeriale 16 maggio 1923 i concessionari dovranno, entro un mese dalla notificazione del provvedimento di rescissione, provvedere a loro spese alla rimozione delle tabelle e dei quadri, o alla cancellazione degli avvisi esistenti. I lavori di rimozione o cancellazione dovranno essere eseguiti a regola d'arte, affinchè sui muri, sui vetri, sui tavoli e davanzali, sulle cassette d'impostazione, sui pali o mensole telegrafici e telefonici, sui furgoni ad uso del trasporto degli effetti postali, sulle cabine telefoniche non restino traccie che possano deturparne l'estetica. Trascorso detto termine senza che i concessionari abbiano adempiuto a tale obbligo, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi provvederà direttamente alla rimozione e cancellazione stessa.

Le spese relative saranno a carico dei concessionari e l'Amministrazione potrà rivalersene con ritenuta sull'importo della cauzione, o nei modi di legge, qualora il concessionario non abbia diritto al rimborso della cauzione o questa sia insufficiente.

Art. 4.

In caso di rescissione delle concessioni che riguardano le forme di pubblicità, di cui alle lettere *i, l, m,* dell'art. 3 del citato decreto Ministeriale 16 maggio 1923, le carte valori postali, ed in genere gli stampati e le pubblicazioni contenenti avvisi di pubblicità e che al momento della pronuncia della rescissione siano già distribuiti agli uffici di vendita o di distribuzione, o presso le casse provinciali, continueranno ad avere corso fino ad esaurimento. Per i tipi non distribuiti esistenti presso il Ministero, presso i magazzini o presso l'Officina carte valori, il Ministro potrà disporre o che abbiano corso fino ad esaurimento o che siano annullati o distrutti immediatamente.

Art. 5.

I concessionari i quali intendano, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584, chiedere i rimborsi in tale articolo previsti, dovranno farne richiesta all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sotto pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data in cui viene loro notificato il provvedimento di rescissione con domanda redatta su carta bollata da L. 3, e corredata di tutti i documenti che potranno servire a comprovare la fondatezza delle richieste.

Per quei concessionari, ai quali il provvedimento di rescissione dei relativi contratti sia stato comunicato prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il termine di quindici giorni di cui sopra decorre, sempre sotto pena di decadenza, dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Il provvedimento emesso dal Ministro sulla domanda di cui al primo comma di questo articolo, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584, sarà comunicato all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1925.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

DECRETO COMMISSARIALE 10 luglio 1925.
Modalità di accertamento per la liquidazione di talune sovvenzioni agli assuntori di trasporti aerei.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, che approva il regolamento per la navigazione aerea;

Visto il decreto Commissariale 26 maggio 1925, contenente la delega a firmare tutti i provvedimenti assegnati alla competenza del Commissario per l'aeronautica;

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Per il pagamento delle indennità chilometriche, e di qualsiasi altra il cui ammontare debba essere calcolato in funzione di distanze effettivamente percorse sulle linee aeree che formano oggetto di concessione sovvenzionata, fanno fede del compiuto percorso unicamente le annotazioni apposte sul giornale di rotta, e debitamente vistate.

Art. 2.

Per ciascuno degli aeromobili adibiti a servizi aerei sovvenzionati, l'assuntore del servizio deve possedere tre esemplari del giornale di rotta, contraddistinti ed impiegati come appresso è detto:

a) un esemplare, custodito costantemente a bordo, segue costantemente l'aeromobile in tutti i suoi voli, per ritrarre la completa documentazione della attività aeronautica dell'aeromobile stesso. Tale esemplare costituisce l'originale giornale di rotta prescritto dagli articoli 167 e 170 del regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356; esso è contraddistinto dalla parola « Originale », segnata con inchiostro rosso sul frontespizio, e controfirmata dal capo dell'Ufficio traffico aereo del Commissariato dell'aeronautica;

b) degli altri due esemplari, uno soltanto, a mesi alternati, è custodito a bordo e segue l'aeromobile durante i suoi voli, mentre il secondo esemplare è esibito dall'assuntore all'Ufficio traffico aereo del Commissariato dell'aeronautica, il quale, effettuati i necessari riscontri, segnala al competente ufficio amministrativo le sovvenzioni da liquidare per i percorsi compiuti nel mese precedente. Questi due esemplari sono, rispettivamente, contraddistinti dalle parole « Copia n. 1 » e « Copia n. 2 » segnate e controfirmate come sopra è detto.

Art. 3.

Ciascuna delle due copie di cui alla lettera *b*) del precedente articolo deve, per tutto il mese nel quale è portata a bordo dell'aeromobile, riprodurre esattamente e completamente le annotazioni esistenti sul giornale di rotta originale. Le annotazioni sul giornale di rotta originale e sulla copia non devono essere apposte in tempi diversi.

Ogni annotazione apposta su una copia, deve essere controfirmata dall'autorità stessa che appone la propria firma alla corrispondente annotazione sul giornale di rotta originale; originale e copia devono, in ogni caso, essere presentati contemporaneamente all'autorità predetta.

In caso di divergenza, fanno fede le annotazioni esistenti sull'esemplare originale.

Art. 4.

Le annotazioni apposte sul giornale di rotta, per essere valide ai fini della liquidazione delle sovvenzioni, devono essere vistate:

a) per le partenze e gli approdi che si effettuano in un aeroporto del Regno, dal comandante dell'aeroporto stesso;

b) per le partenze e gli approdi che si effettuano in territorio estero, dalla Regia autorità consolare del luogo, o, in mancanza, dalla locale autorità portuale o politica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1925.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
A. BONZANI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO PREFETTIZIO 22 agosto 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Maierato.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il Regio decreto 1° maggio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Maierato;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Maierato è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 22 agosto 1925.

p. *Il Prefetto*: CADELO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 175

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 26 agosto 1925

	Media		Media
Parigi	125 77	Belgio	121 78
Londra	130 246	Olanda	10 84
Svizzera	519 34	Pesos oro (argentino)	24 75
Spagna	388 75	Pesos carta (argent.)	10 85
Berlino	6 395	New-York	26 876
Vienna (Shilling)	3 81	Russia	138 25
Praga	79 75	Belgrado	46 75
Dollaro canadese	26 875	Budapest	0 0381
Romania	13 50	Oro	518 58

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	75 35
	3.50 % » (1902)	68 —
	3.00 % lordo	49 325
	5.00 % netto	92 50
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	71 50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni delle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane.

Si notifica che nel giorno di martedì 15 settembre 1925 e giorni successivi, alle ore 8, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alle appresso indicate operazioni sulle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane passate a carico dello Stato, per effetto delle convenzioni 17 novembre 1873 (con relativo atto addizionale 21 novembre 1877 e 26 aprile 1879) approvato con la legge 29 gennaio n. 5249, serie 2ª, relativa al riscatto delle strade ferrate romane e cioè:

1° Alla 62ª estrazione a sorte delle obbligazioni per le Strade ferrate livornesi rimborsabili dal 2 gennaio 1926 nella quantità di: 285 di serie *A*, 97 di serie *B*, 958 di serie *C*, 1369 di serie *D'* e 1780 di serie *D''*;

2° Alla 70ª, 68ª e 66ª estrazione a sorte delle obbligazioni per la Ferrovia Lucca-Pistoia rimborsabili dal 1° marzo 1926 nella quantità rispettivamente di: 188 emissione 1856, 92 emissione 1858 e 218 emissione 1860:

3° Alla 60ª estrazione a sorte delle obbligazioni della Ferrovia centrale toscana ed Asciano-Grosseto rimborsabili dal 2 gennaio 1926 nella quantità di: 349 di serie *A*, 1010 di serie *B* e 1069 di serie *C*;

4° Alla 50ª estrazione a sorte delle obbligazioni comuni delle Ferrovie romane rimborsabili dal 2 gennaio 1926 nella quantità di 11160.

Compiuta l'estrazione saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate.

Roma, 25 agosto 1925.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per titoli a tre posti nel ruolo dei commissari di leva.

IL MINISTRO *AD INTERIM* PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;
Visto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1431;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2235;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2985;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli a tre posti nel ruolo dei commissari di leva alla dipendenza dell'Amministrazione della guerra.

Qualora entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso si verifichi una vacanza nel ruolo suddetto sarà chiamato ad occupare il posto resosi disponibile il concorrente cui spetta la nomina secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 2.

A tale concorso potranno prendere parte gli ufficiali del Regio esercito della posizione ausiliaria ordinaria e della posizione ausiliaria speciale (esclusi gli ufficiali medici e veterinari) che abbiano il grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello.

Art. 3.

A coloro che saranno nominati commissari di leva spetteranno le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo come ufficiali della posizione ausiliaria ordinaria o speciale. Ad essi, se meritevoli, spetteranno gli stessi aumenti di stipendio cui avrebbero avuto diritto, anche per promozione, in caso di richiamo, sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore.

Essi avranno inoltre diritto allo stesso trattamento di pensione come se il servizio di commissario di leva fosse prestato nella qualità di ufficiali richiamati in servizio temporaneo.

Art. 4.

I vincitori del concorso entrando a far parte di un personale civile dipendente dall'Amministrazione della guerra saranno all'atto dell'assunzione in servizio trasferiti, a seconda dell'età, nei ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva.

Ai soli effetti dei rapporti gerarchici essi saranno classificati dopo l'ultimo ufficiale dello stesso grado già nominato commissario di leva.

Art. 5.

Coloro che trovandosi nelle condizioni stabilite dall'art. 2 intendano prendere parte al concorso dovranno far pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni) entro il 30 settembre p. v., apposita domanda in carta bollata da L. 3. In tale domanda ciascun concorrente dovrà anche indicare se e quale servizio abbia prestato in materia affine al servizio di leva presso i distretti militari o presso i corpi e se abbia mai funzionato quale ufficiale delegato presso i Consigli di leva e in caso affermativo in quale data e in quale luogo.

La domanda dovrà inoltre essere corredata dei seguenti documenti:

a) titolo o certificato degli studi compiuti;

b) certificato di idoneità fisica da rilasciarsi da un ufficiale medico designato dal comandante del distretto militare;

c) copia dello stato di servizio;

d) quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno, comprovante l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 25;

e) tutti quegli altri documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso, per dimostrare sia il loro grado di cultura generale, sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Il Ministro, ai termini dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, può con decreto non motivato e insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una Commissione composta come segue:

il direttore generale della Direzione generale leva, sottufficiali e truppa, presidente;

l'ispettore superiore della Direzione generale leva, sottufficiali e truppa, membro;

il capo della Divisione personale e ordine interno del Ministero, e personali civili dipendenti, membro;

due colonnelli capi di ufficio presso l'Amministrazione centrale della guerra, membri.

Coprirà la carica di segretario della Commissione un funzionario della Direzione generale leva, sottufficiali e truppa.

Art. 7.

Agli effetti della valutazione dei titoli posseduti dai singoli candidati, ogni commissario disporrà di 20 punti; le valutazioni dei commissari si effettueranno in ordine inverso di grado e di anzianità.

Il segretario non ha voto nè deliberativo nè consultivo.

Art. 8.

La Commissione compilerà una graduatoria per ordine di punti degli aspiranti che avrà riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

Per essere riconosciuti idonei occorrerà avere riportato una votazione non inferiore a 60 centesimi.

A parità di punti avranno la precedenza in graduatoria i candidati forniti dei titoli preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, e quelli che nel ruolo dal quale provengono abbiano una maggiore anzianità di servizio; a tale fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda di ammissione, allegare i documenti comprovanti il titolo di preferenza.

Art. 9.

Per l'approvazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei si osserveranno le norme di cui all'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Peraltro le nomine non saranno definitive se non dopo conferma da farsi con decreto del Ministro per la guerra dopo un anno dalla assunzione in servizio. Coloro che non ottengano la conferma, saranno ripristinati nella loro precedente posizione, sempreché ne abbiano ancora i requisiti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1925

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.